

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2854

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GHEZZI, REBECCHI, RECCHIA, GASPAROTTO, ANGELO LAURICELLA, MARRI, DI PIETRO, PETROCELLI, GRILLI, CASTAGNOLA, PIZZINATO, INNOCENTI, TURCO, MUSSI, LARIZZA, SANNA, PREVOSTO, MELILLA

Regolarizzazione della posizione assicurativa per i periodi di lavoro prestati dai dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di patronato e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, antecedentemente all'8 luglio 1974

Presentata il 30 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la situazione di grave difficoltà in cui, all'indomani dell'8 settembre 1943, si sono trovati i partiti politici ed i sindacati, impegnati prima nella lotta antifascista e poi nella ricostituzione delle libertà politiche e sindacali, ha indotto a suo tempo il legislatore a realizzare una particolare disciplina che consentisse a queste organizzazioni di regolarizzare le posizioni previdenziali dei propri dipendenti, per i quali molto spesso non erano stati versati i contributi agli enti previdenziali.

Fu varata, così, la legge 11 giugno 1974, n. 252, che ha permesso di coprire i mancati versamenti previdenziali verificatisi nel periodo dall'8 settembre 1943

all'8 luglio 1974 (data di entrata in vigore della legge) nei confronti dei dipendenti dei partiti politici, dei sindacati, degli istituti di patronato e delle associazioni di rappresentanza dei movimenti cooperativistici.

I termini per l'esercizio della facoltà prevista dalla legge n. 252 del 1974 sono scaduti sin dall'aprile 1980, ma in questi anni si è avuto modo di accertare che un certo numero — per la verità assai limitato — di posizioni assicurative dei lavoratori cui si riferiva detta legge non sono state regolarizzate.

Pur non ritenendosi proponibile una pura e semplice riapertura dei termini della legge n. 252 del 1974, sembra, tuttavia, che siffatte situazioni meritino di

essere considerate, onde evitare che esse ricadano ingiustamente in danno dei lavoratori interessati.

È da tenere presente, al riguardo, che nei casi in questione non sussiste neppure la possibilità di avvalersi della normativa di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, considerata la indisponibilità della documentazione che tale normativa prescrive quale condizione inderogabile per procedere alla operazione dalla stessa prevista.

Ecco perché viene sottoposta alla vostra attenzione la presente proposta di legge, che (riprendendo, con i necessari aggiornamenti, quella presentata il 27 luglio 1990 dai deputati Pallanti ed altri — A.C. n. 5006 della X legislatura) non costituisce — è bene ribadirlo — una riapertura dei termini della legge n. 252 del 1974, ma rappresenta un nuovo provvedimento che, se ne ricalca la struttura per quanto attiene al campo di applicazione, alle modalità di presentazione e alle procedure per la decisione (articoli 1, 2 e 3), innova, invece, completamente rispetto alla vecchia disciplina per ciò che attiene

al costo dell'operazione, che si presenta molto più oneroso per i lavoratori che intenderanno fruirne.

L'articolo 4 della proposta di legge prevede, infatti, che la regolarizzazione assicurativa venga effettuata mediante il versamento della riserva matematica ad essa corrispondente, sia pure con una riduzione del 50 per cento, riduzione che trova la sua giustificazione nelle ragioni stesse — d'anzì richiamate — che determinarono a suo tempo la omissione del versamento dei contributi e che furono poste a fondamento della legge n. 252 del 1974.

Con l'articolo 5, infine, s'intende chiudere definitivamente ogni ulteriore possibilità di applicazione delle disposizioni di cui alla più volte citata legge n. 252 del 1974, fissando il termine oltre il quale le richieste integrative delle domande già inoltrate ai sensi della legge stessa non hanno più validità, se non quella di nuove domande di regolarizzazione presentate in relazione alla normativa prevista dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I periodi di lavoro o di attività politico-sindacale antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 252, come modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 4, prestati alle dipendenze dei partiti politici rappresentati in Parlamento, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di patronato e di assistenza sociale e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere regolarizzati nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo le norme stabilite dalla presente legge.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 è consentita a condizione che si tratti di attività lavorativa retribuita e prestata con carattere di continuità e prevalenza, e i periodi interessati non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme di previdenza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusione od esonero dall'assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di previdenza in virtù della stessa o di altra contemporanea attività lavorativa.

3. La regolarizzazione dei periodi arretrati secondo le norme della presente legge è consentita, a seconda dei casi, a partire dalla data dell'8 settembre 1943, o, se successiva, dalla data di liberazione delle singole province, o dalla data della ricostituzione nelle stesse dei partiti politici suddetti, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, o dalla data dei decreti ministeriali di riconoscimento giuri-

dico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. La domanda di regolarizzazione deve essere presentata dagli organi centrali di partiti, organizzazioni sindacali, patronati e associazioni del movimento cooperativo di cui all'articolo 1 alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dagli stessi organi sotto la loro responsabilità, attestante il periodo di servizio o di incarico di lavoro o di attività politico-sindacale cui la regolarizzazione si riferisce, nonché la qualifica lavorativa rivestita dall'interessato nel periodo stesso e la retribuzione percepita, indicando il contratto collettivo di lavoro cui si sia fatto riferimento o le tabelle retributive in vigore nei singoli periodi presso le rispettive organizzazioni.

3. La domanda può altresì essere presentata nel medesimo termine direttamente dall'interessato o dai suoi superstiti se il lavoratore è deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro l'anno immediatamente successivo.

4. La domanda deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché la qualifica e la misura della retribuzione percepita nei singoli periodi.

ART. 3.

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale con il compito di esaminare le dichiarazioni di cui all'articolo 2 e di esprimere parere vincolante all'Istituto

nazionale della previdenza sociale sull'ideoneità delle medesime ai fini della regolarizzazione assicurativa di cui alla presente legge. A tale scopo è in facoltà della commissione sentire i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli interessati o i loro aventi causa.

2. La commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato.

3. Della commissione fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed un rappresentante per ogni confederazione sindacale a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

4. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. La regolarizzazione assicurativa ai sensi della presente legge è effettuata mediante il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della corrispondente riserva matematica ridotta del 50 per cento. Il versamento può essere dilazionato fino ad un massimo di cinque anni, con rate mensili maggiorate dell'interesse annuo del 5 per cento.

ART. 5.

1. Le richieste inoltrate entro il 30 giugno 1993 ad integrazione delle domande di regolarizzazione assicurativa presentate ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 252, sono esaminate e decise in base alle disposizioni contenute nella predetta legge n. 252 del 1974.

2. Le richieste di cui al comma 1 eventualmente presentate in data successiva al 30 giugno 1993 devono essere considerate alla stregua di una domanda di regolarizzazione della posizione assicurativa prodotta ai sensi della presente legge.

